

Articolo 73

Articolo 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 18

1. L'espressione "a decorrere dall'anno 2015" contenuta all'articolo 21, comma 1 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 18 si intenda "a decorrere dal 1° gennaio 2015".

Articolo 74

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 23

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 23 è così sostituito:
"1. Sono indennizzabili i danni causati ai capi bovini/bufalini, ovini/caprini, equidi condotti allo stato brado o semibrado e riferiti ad un allevamento indicato in Banca Dati Nazionale (BDN) come "all'aperto o estensivo" o "transumante" (sono esclusi capi riferiti ad un allevamento "stabulato o intensivo")."

2. L'articolo 4 è così sostituito:

**"Articolo 4
 Procedure**

1. L'allevatore danneggiato deve comunicare, entro massimo 48 ore dall'evento, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l'avvenuta aggressione.
2. Il Servizio Veterinario accerta l'accaduto entro massimo 24 ore dall'avvenuta comunicazione, rilasciando certificazione sanitaria di veterinario competente.
3. Il mancato rispetto della tempistica di cui al comma 1 comporta l'automatico non riconoscimento del danno subito.
4. L'indennizzo è concesso agli allevatori in re-

gola con le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione del bestiame e delle profilassi sanitarie; in ogni caso sono ammessi a risarcimento solo ed esclusivamente i capi già muniti di matricola identificativa. Per gli equidi il risarcimento è riconosciuto solo ove sia stata già presentata almeno la denuncia di nascita all'Associazione allevatori competente. "

3. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 4 bis.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano su tutto il territorio regionale (ad esclusione delle aree ricomprese nei parchi nazionali).
2. I soggetti che intendono presentare domanda di risarcimento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "Fascicolo unico aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999 ed alle Circolari AGEA ACIU. 2005.210 del 20 aprile 2005 e ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007.
3. La compilazione e la presentazione della domanda di risarcimento del danno subito deve essere effettuata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio della certificazione sanitaria emessa da un veterinario competente, esclusivamente utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito della Regione Basilicata, nel rispetto delle modalità ivi previste.
4. Nei successivi 5 (cinque) giorni dal termine di cui sopra il richiedente deve far pervenire la documentazione cartacea della domanda, corredata di tutti gli elaborati specificati nel sistema informatico, alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale, Via Vincenzo Verrastro n. 10 - 85100 Potenza, secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente al protocollo del Dipartimento a mezzo posta raccomandata AR, o altro strumento equivalente (con avviso di ricevimento) e comunque fa fede il timbro dell'Ufficio postale/altro soggetto accettante.

5. Il mancato rispetto della tempistica, così come descritta in precedenza, comporta l'automatico non accoglimento della domanda".
4. Il comma 3 dell'articolo 5 è così modificato:
 "3. L'indennizzo è concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, entro 60 giorni dall'acquisizione, presso l'Ufficio competente, della domanda cartacea."

CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 75

Articolo 10, comma 1 legge regionale 30 aprile 2014, n. 8

1. La disposizione di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 si interpreta nel senso che per "carica remunerata a qualsiasi titolo" non si intende quella assunta in organi di controllo quali Collegi dei Revisori dei conti e Collegi sindacali.

Articolo 76

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2

1. All'articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2, i commi 1, 1bis e 1ter sono così sostituiti:

"1. Ogni cacciatore residente e con domicilio nella Regione ha diritto di iscriversi ad un ambito territoriale di caccia, previa domanda al Comitato direttivo dell'A.T.C. in cui risiede ed

ha il proprio domicilio nel periodo 1° febbraio - 28 febbraio di ogni anno, versando - in favore dell'A.T.C. medesimo - una quota commisurata alla metà della tassa di concessione regionale di cui all'art. 36 della presente legge.

1 bis. I cacciatori di cui al precedente comma, iscrivendosi all'A.T.C. di residenza, in regola con il suddetto versamento, possono praticare l'esercizio venatorio anche negli altri A.T.C. della Regione versando una quota pari a 1/8 della tassa di concessione regionale per ogni A.T.C. al quale verrà inoltrata apposita richiesta. I Comitati Direttivi dei singoli A.T.C. procederanno alle ammissioni sino al raggiungimento massimo del 90% del rapporto territorio-cacciatori determinato ai sensi del comma 3 del successivo art. 25.

1-ter. I posti residui disponibili dopo le succitate iscrizioni, anche a copertura della quota residua non attribuita pari al 90%, sono assegnati dal Comitato direttivo di ogni singolo A.T.C., entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, ai cacciatori non residenti in Basilicata che ne abbiano fatto richiesta secondo le seguenti priorità:

a) nativi in Basilicata non più residenti, nonché cacciatori non nativi in Basilicata, proprietari o possessori esclusivi o conduttori a titolo oneroso di fondi inclusi nell'ambito territoriale di caccia dell'estensione non inferiore a 10 ettari;

b) cacciatori provenienti da altre regioni;

c) cacciatori provenienti da altri stati europei.

Al termine di questa assegnazione, nel caso si dovesse verificare un'ulteriore disponibilità di posti e comunque entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, questi saranno assegnati a cacciatori residenti in Basilicata rimasti esclusi dall'assegnazione di cui al comma 1 bis. "

2. All'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2, il comma 6 è così sostituito:

"6. Per il funzionamento e le spese di gestione di ogni ambito territoriale di caccia, il Comi